



# REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

## ORDINANZA

### DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 14 DEL 30-05-2021**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 LUGLIO 2020, N. 74. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI COMPATIBILI CON LA ZONA BIANCA.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Molise;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei ministri:

del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

del 21 aprile 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss. mm. e ii. recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

**VISTO** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

**VISTO** il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

**VISTO** il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

**VISTO** il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2021 (G.U. n. 127 del 29 maggio 2021) con la quale è stata disposta l'applicazione nel territorio regionale del Molise delle misure previste per le “zone bianche”;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 nella parte in cui dispone che la Regione, previa intesa con il Ministro della salute, può introdurre misure ampliative rispetto a quelle previste dai provvedimenti nazionali;

**CONSIDERATO** che con la suindicata ordinanza è stata ritenuta compatibile con l'attuale andamento epidemiologico l'anticipazione al momento del passaggio in zona bianca della riapertura delle attività economiche e sociali per le quali i decreti-legge n. 52 del 2021 e n. 65 del 2021 dispongono una riapertura in una data successiva, a condizione che siano rispettate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli previsti dall'art. 12 del suindicato decreto-legge n. 65 del 2021;

**RITENUTO** opportuno, anche al fine di consentire una rapida ripresa dell'attività economica nel territorio regionale, anticipare, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministro della salute nella suindicata ordinanza, la riapertura delle attività economiche e sociali per le quali i decreti-legge n. 52 del 2021 e n. 65 del 2021 dispongono una riapertura in una data successiva;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 29 maggio 2021, con la quale sono state recepite le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico;

EMANA LA SEGUENTE

## **ORDINANZA**

### **Articolo 1**

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2021 è autorizzata, nel rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali" adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli previsti dall'art. 12 del suindicato decreto-legge n. 65 del 2021, la riapertura delle seguenti attività economiche e sociali:

- a) attività di ristorazione, anche in luogo chiuso;
- b) attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti;
- c) attività dei centri benessere;
- d) attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- e) attività dei parchi tematici e di divertimento;
- f) attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- g) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021;
- h) corsi di formazione pubblici e privati in presenza;
- i) svolgimento in presenza di fiere;
- j) attività dei centri termali.

### **Articolo 2**

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e alle Prefetture di Campobasso e Isernia.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 30-05-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
**DONATO TOMA**